



Accesso civico

L'art. 5 "Accesso civico" del D.lgs. n. 33/2013, prevede che:

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
- 5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.";*

Modalità di esercizio dell'accesso civico

Nella domanda di accesso civico, redatta secondo lo schema allegato, il richiedente dovrà specificare il proprio nome, cognome, l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni, l'indicazione del documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria e, ove a conoscenza del richiedente, l'articolo del D.Lgs. n. 33/2013 che impone la pubblicazione di quanto chiesto.

Alla domanda dovrà essere allegato copia/scansione di un documento valido di identità del richiedente.

Il Responsabile per l'accesso civico, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il predetto Responsabile indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al **titolare del potere sostitutivo** di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.



La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.

L'accesso civico **non sostituisce** il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 della legge 241/90 e smi; quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

Il Responsabile della Trasparenza, delegato per l'**Accesso Civico** del Comune di Molfetta, è il dipendente, con qualifica di istruttore direttivo, sig. Corrado la Forgia, tel 080/9956337, e-mail: corrado.laforgia@comune.molfetta.ba.it, PEC: affari.generali@cert.comune.molfetta.ba.it –

Il Titolare del Potere Sostitutivo del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 2, comma 9/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, è il Segretario Generale, dott.ssa Maria Nicassio, tel. 080/9956334, e-mail: segretario.generale@comune.molfetta.ba.it, PEC: segretario.generale@cert.comune.molfetta.ba.it –